

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2020, n. 809

Art.8 della L.R. n.24/2015 “Codice del commercio”. Regolamento regionale n.10/2016 (e s.m.i.) artt. 4 e 5. Vendite di fine stagione o saldi e vendite promozionali. Posticipo data inizio saldi di fine stagione al 1 agosto 2020 causa emergenza COVID-19.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dalla Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, riferisce quanto segue:

Premesso che:

Il regolamento regionale n. 14/2017 (BURP n. 63 del 31.05.2017) stabilisce che i saldi estivi abbiano inizio dal primo sabato di luglio e abbiano termine il 15 settembre.

La Commissione Tecnica delle Attività Produttive nella seduta del 5 maggio 2020 all'unanimità ha approvato la decisione di posticipare la data dei saldi estivi al 1 agosto 2020 e, successivamente, la Conferenza delle Regioni, nella seduta del 7 maggio, ne ha deciso l'omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale, per andare incontro alle esigenze degli esercizi commerciali e alla crisi delle vendite derivante dall'emergenza COVID-19.

Il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, Stefano Bonaccini, con nota n.3643/C11AP del 8 maggio scorso ha informato i Presidenti Regionali e delle Provincie Autonome di tale decisione.

Visto:

L'articolo 8 della legge regionale n. 24/2015 cd. “Codice del commercio” relativo alle “vendite straordinarie” e, in particolare, al comma 3, lett. b) le “vendite di fine stagione”.

Il Regolamento Regionale 18 ottobre 2016, n. 10 (come modificato dal R.R. n. 14/2017) che prevede quanto di seguito: “le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali ed effettuate, per il periodo invernale, dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania fino al 28 febbraio e, per il periodo estivo, dal primo sabato di luglio fino al 15 settembre. Se il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincide con il lunedì, l'inizio dei saldi invernali è anticipato al sabato”.

Il medesimo regolamento con il quale la Giunta Regionale, su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, può modificare i periodi e le date delle vendite di fine stagione o saldi con le procedure di consultazione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 24/2015.

L'articolo 5 del R.R. n. 10/2016 che prevede il divieto di effettuazione di vendite promozionali per tutto il mese di dicembre e nei quindici giorni antecedenti l'inizio dei saldi. Inoltre, è stabilito che le vendite promozionali non possono riguardare la totalità dei prodotti, né interessare articoli oggetto dell'immediata precedente vendita promozionale; devono altresì avere una durata massima di trenta giorni.

Dato atto che:

Le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, del 16 maggio scorso, recano le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio scorso che all'art. 1, co. 1, dispone che le Regioni possono procedere alle riaperture delle attività ivi indicate previo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.

L'Ordinanza n. 237 “DPCM 17 maggio 2020 - Riapertura delle attività economiche e produttive” con il suo

Allegato 1 che, nello specifico, presenta le disposizioni operative per il commercio al dettaglio e per la vendita di abbigliamento.

Ogni altra decisione è vincolata alle misure che verranno adottate in relazione all'emergenza epidemiologica connessa alle esigenze di contenimento del COVID 19.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della dell'articolo 4 comma 4 lettera k della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:

1. di disporre il posticipo della **data di inizio dei saldi estivi al 1 agosto 2020**, in conformità alla decisione assunta in Conferenza Stato regioni nella seduta del 7 maggio u.s.;
2. di disporre che la **data di termine dei saldi estivi resti comunque definita al 15 settembre 2020**, fatta salva ogni eventuale esigenza di variazione in relazione all'andamento della situazione epidemiologica;
3. di confermare **il divieto di vendite promozionali** di cui all'art. 5, del regolamento regionale n. 10/2016 (per effetto del quale le cd. "vendite promozionali" non sono consentite in tutto il mese di dicembre e nei quindici giorni antecedenti l'inizio dei saldi di fine stagione);
4. di disporre che l'esercente che intenda effettuare una vendita di fine stagione o a saldo deve darne comunicazione al SUAP, almeno cinque giorni prima, indicando i prodotti oggetto della vendita, la sede dell'esercizio e le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri;
5. di disporre l'osservanza delle linee guida adottate con l'Ordinanza n. 237 "DPCM 17 maggio 2020 - Riapertura delle attività economiche e produttive";
6. di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell'art. 6 della L. R. n.13/1994 e sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore: Pietro Giulio Pantaleo

La Dirigente della Sezione: Francesca Zampano

Il Direttore del Dipartimento ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione osservazioni.

Il Direttore di Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro

Prof. Ing. Domenico Laforgia

L'Assessore: Cosimo Borraccino

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. di disporre il posticipo della **data di inizio dei saldi estivi al 1 agosto 2020**, in conformità alla decisione assunta in Conferenza Stato regioni nella seduta del 7 maggio u.s.;
2. di disporre che la **data di termine dei saldi estivi resti comunque definita al 15 settembre 2020**, fatta salva ogni eventuale esigenza di variazione in relazione all'andamento della situazione epidemiologica;
3. di confermare **il divieto di vendite promozionali** di cui all'art. 5, del regolamento regionale n. 10/2016 (per effetto del quale le cd. "vendite promozionali" non sono consentite in tutto il mese di dicembre e nei quindici giorni antecedenti l'inizio dei saldi di fine stagione);
4. di disporre che l'esercente che intenda effettuare una vendita di fine stagione o a saldo deve darne comunicazione al SUAP, almeno cinque giorni prima, indicando i prodotti oggetto della vendita, la sede dell'esercizio e le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri;
5. di disporre l'osservanza delle linee guida adottate con l'Ordinanza n. 237 "DPCM 17 maggio 2020 - Riapertura delle attività economiche e produttive";
6. di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell'art. 6 della L. R. n.13/1994 e sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO